

Allegato 1A

CAPO A.

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN
FAVORE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI CUI ALLA
LEGGE N. 68/1999**

ANNI 2025 E 2026

DA FINANZIARE CON IL FONDO REGIONALE DISABILI

Procedura presentazione *Just in time*

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Norme statali:

- Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. che, all'art. 13, prevede incentivi statali erogati dall'INPS per l'assunzione di disabili, mentre, all'art. 14, prevede la costituzione di un Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;

Norme regionali:

- Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"

e ss.mm.ii.;

- Legge regionale n. 17 del 1[^] agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii. che, all'articolo 19 disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità finalizzato a favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro delle persone con disabilità;
- Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)" in combinato disposto con l'art.31 della L.R.n.13/2019 che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 14 aprile 2020 di approvazione della Programmazione dell'anno 2020 delle risorse Fondo Regionale persone con Disabilità che al punto 4., lettera c.1, dell'Allegato 1 prevede, tra gli "Incentivi alle imprese", la concessione ai datori di lavoro di incentivi per le assunzioni di lavoratori disabili;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 21 dicembre 2020 che approva i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi ai datori di lavoro per le assunzioni di persone con disabilità;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 22/04/2024 avente ad oggetto: "Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. - art. 19 - Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità. Approvazione programma triennale 2024-2026";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1949 del 21/10/2024 avente ad oggetto "Incentivi ai datori di lavoro per le assunzioni di persone con disabilità: assegnazione risorse all'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della propria Deliberazione n. 679/2024 - Programma triennale 2024-2026 Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità" con la quale sono state assegnate risorse pari a € 2.700.000,00.

B) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con il presente Avviso, l'Agenzia regionale per il lavoro intende finanziare incentivi a datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato ~~di~~ persone con disabilità dando attuazione a quanto previsto dalla Programmazione annuale regionale delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità, approvata con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 22/04/2024, che nell'Allegato 1 al punto B. INTERVENTI RIVOLTI ALLE IMPRESE PER SOSTENERE L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ prevede Incentivi alle imprese per l'inserimento lavorativo e precisa che *"al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., saranno previsti incentivi ai datori di lavoro per le assunzioni di persone con disabilità, congruenti con la normativa nazionale e comunitaria e con finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS"*, rendendo quindi strutturale il finanziamento di incentivi a datori di lavoro privati per assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità.

I criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi sono stati fissati dalla Giunta regionale con la citata Deliberazione n. 1920 del 21 dicembre 2020 e, pertanto, con il presente Avviso si rendono disponibili le risorse assegnate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1949 del 21/10/2024 riferite al programma triennale 2024-2026 del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità e si definiscono le modalità e le procedure per l'erogazione dei suddetti contributi con l'intento di favorire lo scopo pubblico perseguito che consiste nella piena e migliore attuazione del collocamento mirato al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno presentare richiesta di concessione di incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio di cui al presente Avviso anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

Per poter richiedere la concessione dell'incentivo si considera come area di intervento l'intero territorio regionale e i datori di lavoro devono avere la sede operativa o unità produttiva locale ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna, indipendentemente da dove è ubicata la sede legale. Pertanto, la competenza territoriale è

stabilita in funzione del luogo di assunzione del lavoratore disabile.

Il datore di lavoro, se obbligato ai sensi della L. 68/99, deve risultare ottemperante, anche mediante l'assunzione incentivata, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione preliminare alla eventuale liquidazione ed erogazione del contributo.

Inoltre, deve:

- essere in regola con obblighi retributivi e contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli altri obblighi di legge, rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il Regolamento comunitario sulle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

D) LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO

I lavoratori disabili per i quali è possibile presentare richiesta di contributo devono essere iscritti negli elenchi della Legge n. 68/99 tenuti dagli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Emilia-Romagna.

L'incentivo potrà essere fruito per le **assunzioni a tempo determinato** ai sensi della L. 68/1999, anche a tempo parziale, avvenute a **partire dal 01/01/2024**, delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della Legge n. 68/99;
- lavoratori disabili iscritti al Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dal presente avviso.
In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda;

e per le seguenti tipologie di assunzioni:

1. per assunzioni **a tempo determinato**, purché tali rapporti abbiano una **durata non inferiore a dodici mesi**, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, di:

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. per le assunzioni **a tempo determinato**, purché tali rapporti abbiano una **durata non inferiore a sei mesi**, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, di:
- lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Per questa tipologia di lavoratori, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga), il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13 comma 1 bis della Legge n. 68/1999.

La durata minima del rapporto di lavoro, quindi, può essere raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda di incentivo, devono essere già presenti le condizioni riferite alla durata dei rapporti di lavoro previste dal presente avviso (12 mesi oppure 6 mesi).

Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che i benefici economici legati all'assunzione a tempo determinato saranno considerati ammissibili solamente se la missione è pari ad almeno 12 mesi tenuto conto che gli stessi sono in capo all'utilizzatore quale soggetto titolato a presentare la domanda.

Per i datori di lavoro obbligati, l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta, o dovrà avvenire, a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio per il Collocamento Mirato di riferimento; mentre per i datori di lavoro che, alla data dell'assunzione, non risultano obbligati ai sensi della Legge n. 68/1999, non è richiesto tale adempimento.

Si precisa che in caso di trasformazione anticipata del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto alla durata iniziale prevista, l'incentivo resta ammissibile e verrà ricalcolato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

In tal caso potrà essere richiesta l'integrazione al beneficio prevista dall'Avviso pubblico di cui al CAPO B), approvato con la stessa determinazione di adozione del presente avviso e, in sede di liquidazione del contributo integrativo, si procederà all'eventuale relativo conguaglio.

Si precisa altresì che in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro non saranno ammesse a contributo richieste di incentivo di durata inferiore ai 30 giorni.

Il datore di lavoro potrà presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori. In questo caso l'azienda potrà presentare un'unica istanza allegando i dati di ogni singolo lavoratore disabile e alla relativa assunzione.

Non sono ammessi a contributo contratti di lavoro a tempo indeterminato che possono essere oggetto di incentivi contributivi mediante Fondo Nazionale Disabili da richiedere all'INPS.

E) MISURA DELL' INCENTIVO

Ai fini del presente bando, si premette che per "costo salariale lordo" si intende l'importo pagabile al beneficiario come definito dall'art. 2 punto 31) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014: costo sostenuto dal datore di lavoro comprendente la retribuzione lorda, sommata agli oneri previdenziali obbligatori INPS, INAIL o altro ente previdenziale obbligatorio (esempio Enpals, Cassa Edili, ecc.), ai contributi assistenziali per figli e familiari a carico del datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto. Restano esclusi i contributi a carico del lavoratore.

L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari:

- al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;
- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

Per le assunzioni effettuate con orario di lavoro a tempo parziale si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro.

Il calcolo del contributo sarà arrotondato per eccesso o per difetto secondo criteri matematici.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 e ss.mm, l'assunzione di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i

posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, potrà essere richiesta l'integrazione all'incentivo precedentemente concesso per l'assunzione a tempo determinato - **nella misura e per la durata per cui è stato concesso - fino alla copertura massima del 100%** del costo salariale lordo secondo le modalità previste dalla procedura di cui al CAPO B), Allegato 1B approvato con la stessa determinazione di adozione del presente avviso.

F) CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALL'INCENTIVO

Sono esclusi dalla corresponsione dei contributi:

- i casi di riassunzione di ex-dipendenti a tempo indeterminato da parte della medesima azienda avvenuta negli ultimi 12 mesi;
- i casi di riassunzione di ex-dipendenti a tempo determinato per i quali il medesimo datore di lavoro ha già beneficiato, per lo stesso lavoratore, di n. 2 incentivi per assunzione a tempo determinato ai sensi del presente avviso pubblico e dei precedenti avvisi dell'Agenzia regionale per il lavoro - approvati con determina dirigenziale n. 122 del 01/02/2021, n. 1437 del 07/12/2021 e n. 458 del 16/03/2023 prorogato con atto n. 2250 del 29/12/2023;
- i rapporti di lavoro cessati anticipatamente rispetto alla scadenza prevista per mancato superamento del periodo di prova;
- i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e/o di cessione di ramo d'azienda;
- i rapporti di lavoro instaurati per coprire posti resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti;
- le assunzioni in convenzione previste dall'art 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dall'art. 12-bis della Legge 68/99;
- i datori di lavori che non possiedono i requisiti previsti dal paragrafo C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del presente avviso.

G) AIUTI DI STATO E DISPOSIZIONI SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Gli incentivi concessi ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014).

Il riferimento regionale in materia di aiuti di stato all'occupazione è la deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014" art. 9 allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, così come modificata dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1872 del 14/12/2020 "Proroga del regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (UE) n. 972/2020. Modifiche alla delibera di Giunta n. 412/2015" e n. 804 del 14/05/2024 "Proroga del regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (UE) n.2023/1315. Modifiche alla DGR n.412/2015, come modificata dalla DGR n.1872/2020";

A seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e s.m.i., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto dell'Agenzia regionale per il lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti incentivi, rappresenta condizione per la concessione del contributo a favore di ciascuna impresa.

Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda di accesso agli stessi, pena l'inammissibilità, dovrà presentare apposita "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445", elaborata in conformità all'allegato 1) della sopra citata DGR n.412/2015 e ss.mm., opportunamente integrato con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e contenuta nel Modulo 1 di istanza.

Gli incentivi all'occupazione di cui trattasi sono ammissibili al cumulo. Conformemente all'art. 8 comma 6 del Reg. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

H) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso sono finanziate con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 19 della Legge Regionale n.17/2015 e ss.mm.ii, assegnate con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1949 del 21/10/2024 avente ad oggetto "Incentivi ai datori di lavoro per le assunzioni di persone con disabilità: assegnazione risorse all'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della propria

Deliberazione n. 679/2024 - Programma triennale 2024-2026 Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità" con la precisazione che il trasferimento complessivo, pari a € 2.700.000,00, ricomprende anche la quota di risorse che si rende necessaria per finanziare le domande pervenute nella 4a finestra 2024 dell'Avviso pubblico prorogato con la determinazione di proroga n. 2250 del 29/12/2023; pertanto le risorse disponibili presunte ai fini del presente Avviso sono pari a:

<p>Programma triennale 2024-2026 delle risorse di Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità (DGR n. 679 del 22/04/2024)</p> <p>Risorse assegnate all'Agenzia regionale per il lavoro con DGR n. 1949 del 21/10/2024 con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento complessivo, pari a € 2.700.000,00, ricomprende anche la quota di risorse pari a € 60.000,00 che si è resa necessaria per finanziare le domande pervenute nella 4a finestra 2024 dell'Avviso pubblico, prorogato con la determinazione di proroga n. 2250 del 29/12/2023; 	<p>€ 2.640.000,00</p>
<p>TOTALE PRESUNTO</p>	<p>€ 2.640.000,00</p>

Si precisa che nell'ambito delle suddette risorse verranno riconosciuti anche gli incentivi integrativi per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato previsti dalla procedura di cui al CAPO B), allegato 1B approvato con la stessa determinazione di adozione del presente avviso.

Le risorse previste consentiranno di finanziare le domande pervenute nelle annualità 2025 e 2026.

Tali risorse potranno essere eventualmente incrementate da eventuali economie derivanti dai precedenti avvisi afferenti alla stessa misura, per mancata assegnazione, mancata rendicontazione, riparametrazione o rinuncia nonché da eventuali ulteriori finanziamenti trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna all'Agenzia regionale per il lavoro.

Ai fini del presente Avviso si procederà al riconoscimento del

contributo in ordine cronologico per entrambe le procedure CAPO A) e CAPO B) fino ad esaurimento delle relative risorse disponibili.

I) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo dovranno essere compilate in tutte le loro parti esclusivamente attraverso l'apposita modulistica pubblicata sulle pagine web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>

- Modulo 1: Richiesta di incentivo per assunzione a tempo determinato di persona disabile.

Il file deve essere allegato anche in formato PDF non scansionato.

- Modulo 2 : dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires con le modalità di pagamento e il conto corrente dedicato
(vale a dire: c/c utilizzato per ogni transazione relativa al progetto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm)

e sottoscritte a cura del legale rappresentante dell'azienda o con firma autografa - in tal caso va allegato il documento di identità in corso di validità - oppure con firma digitale, e inviate all'Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre

le ore 12.00 del giorno 31/12/2026

Le richieste dovranno essere in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il bollo potrà essere assolto in modo virtuale oppure essere apposto sul modello cartaceo di richiesta (Modulo 1), annullato con data e sigla, e l'intero modulo dovrà essere scansionato e sottoscritto dal legale rappresentante con le stesse modalità soprariportate. I

soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Il file deve essere allegato anche in formato PDF non scansionato. Nel modulo di domanda dovrà essere indicato il costo salariale lordo presunto riferito al periodo di assunzione a tempo determinato oggetto della richiesta di incentivo (vedi punto E).

J) MODALITA' DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute avrà inizio il giorno successivo alla scadenza delle finestre di seguito indicate:

FINESTRE 2025:

- 1a FINESTRA: domande pervenute tra il giorno di pubblicazione sul BURERT del presente avviso e il 31 marzo 2025: avvio del procedimento dal 1° aprile 2025;
- 2a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025: avvio del procedimento dal 1° luglio 2025;
- 3a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025: avvio del procedimento dal 1° ottobre 2025;
- 4a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° ottobre il 31 dicembre 2025: avvio del procedimento dal 2 gennaio 2026;

FINESTRE 2026:

- 1a FINESTRA: domande pervenute tra 1° gennaio e il 31 marzo 2026: avvio del procedimento dal 1° aprile 2026;
- 2a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026: avvio del procedimento dal 1° luglio 2026;
- 3a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026: avvio del procedimento dal 1° ottobre 2026;
- 4a FINESTRA: domande pervenute tra il 1° ottobre il 31 dicembre 2026: avvio del procedimento dal 2 gennaio 2027;

Le richieste di contributo sono ritenute ammissibili se regolarmente sottoscritte e:

- compilate sulla modulistica sopraindicata, scaricabile dalle pagine web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo <https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>
- complete di tutta la documentazione, degli allegati previsti, delle informazioni richieste e in regola con le norme sul bollo;
- pervenute nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo I) del presente Avviso;
- presentate da soggetto ammissibile come definito al paragrafo C) del presente Avviso;
- relative ai lavoratori definiti al paragrafo D) del presente Avviso;

Le domande saranno istruite seguendo l'ordine cronologico di arrivo a livello regionale.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande prevede le seguenti fasi:

- valutazione formale, eseguita dal Servizio Politiche del lavoro, per verificare il rispetto delle modalità, dei termini di presentazione delle domande, della completezza della documentazione inviata e delle informazioni richieste;
- valutazione sostanziale, eseguita da un Nucleo di validazione composto da collaboratori degli uffici dell'Agenzia regionale per il lavoro, per verificare il possesso dei requisiti soggettivi, sia in capo all'impresa richiedente indicati al paragrafo C), sia in capo ai lavoratori definiti al paragrafo D) del presente Avviso, nonché a eventuale altra documentazione già presente agli atti degli Uffici del Collocamento mirato di riferimento, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi, le finalità e i contenuti del presente bando.

In caso di insufficienza della documentazione prodotta l'Agenzia può richiedere, al richiedente e/o ad altri soggetti che detengono le informazioni, chiarimenti e/o integrazioni sulle richieste presentate ferma restando la facoltà di acquisire altra documentazione ritenuta necessaria.

In particolare, se la documentazione non consente di individuare il possesso dei requisiti dei lavoratori di cui al punto D) del presente Avviso pubblico, l'Ufficio del Collocamento Mirato competente si riserva la facoltà di richiedere supporto al Comitato Tecnico,

previsto dall'art 8 comma 1 bis della legge n. 68/1999, per svolgere un'attività tecnico-specialistica sugli elementi disponibili con riferimento all'ambito sociale e medico-legale.

La richiesta d'integrazione documentale o di supporto al Comitato Tecnico interrompe il termine del procedimento che decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili sia formalmente che sostanzialmente, il Responsabile del Procedimento della fase istruttoria, comunicherà all'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Delle decisioni assunte verrà dato atto nel provvedimento finale con l'indicazione delle relative motivazioni per le quali la domanda non è da considerarsi ammissibile.

Si precisa altresì che, l'eventuale successiva regolarizzazione della domanda a seguito di soccorso istruttorio o in ragione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., potrà essere inserita nel provvedimento di ammissibilità riferito alla finestra di competenza solamente se le integrazioni perverranno in tempo utile per la sua approvazione altrimenti, ai fini dell'individuazione della posizione in ordine cronologico, potrà essere considerata quale data di arrivo, quella della presentazione delle integrazioni che rendono l'istanza completa e correttamente compilata, quindi ammissibile alla fase di istruttoria.

Il Nucleo di validazione sarà nominato dal Dirigente del Servizio Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro il quale, con proprio atto, ne definirà i componenti, i compiti e le relative procedure.

Per le richieste ammissibili si procederà al riconoscimento del contributo seguendo l'ordine cronologico di arrivo a livello regionale fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

K) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie per la concessione del contributo saranno adottati con atto del Dirigente del Servizio Politiche del lavoro o da un funzionario da lui delegato di norma entro 60 giorni dall'avvio del procedimento di ogni singola finestra indicata al paragrafo J)

MODALITA' DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE, salvo che la complessità e/o la numerosità dei progetti presentati non richiedano tempi più lunghi, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto - CUP - assegnato al progetto e delle seguenti verifiche obbligatorie:

- situazione del datore di lavoro, attraverso la verifica delle informazioni contenute nella visura camerale (Registro delle Imprese) laddove prevista o altro specifico registro, con riferimento allo stato di attività e alla localizzazione operativa in Emilia-Romagna;
- che il datore di lavoro non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno attraverso l'estrazione della visura "**Deggendorf**" sul portale del Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- se, in riferimento agli stessi «costi ammissibili» oggetto di richiesta di contributo, il datore di lavoro ha beneficiato di altre agevolazioni di qualsiasi natura costituenti aiuti di stato e sottoposte alle disposizioni in materie di cumulo e all'eventuale detrazione dal contributo del beneficio fruito.

L'atto amministrativo conterrà anche l'elenco delle domande non finanziabili e di quelle non ammissibili.

Di tale provvedimento si provvederà a darne comunicazione all'impresa richiedente indicando il Codice Unico di Progetto - CUP - assegnato al progetto.

Nel caso di lavoratori disabili da assumere, il datore di lavoro deve procedere con l'assunzione entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione pena la revoca del contributo concesso. L'Agenzia verificherà l'avvenuta assunzione tramite il proprio Sistema Informativo Lavoro.

Contestualmente o successivamente verranno assunti i relativi impegni di spesa nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le prescrizioni tecnico contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.lgs. n. 118/2011.

L) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al termine dei periodi previsti e sottoindicati, il datore di lavoro invia all'Agenzia regionale per il lavoro:

- Modulo 1 Rend: dichiarazione termine e richiesta pagamento del contributo indicando il costo salariale effettivamente sostenuto;

Solo nel caso sia variata la posizione fiscale e/o le coordinate bancarie rispetto a quanto già inviato al momento della presentazione della domanda di contributo è necessario inviare di nuovo anche il:

- Modulo 2: dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires con le modalità di pagamento e il conto corrente dedicato;

Se nulla è cambiato, il Modulo 2 non va inviato.

All'erogazione del contributo previsto per le richieste ritenute ammissibili e finanziabili provvederà il dirigente del Servizio Politiche del lavoro mediante atto di liquidazione, **in una unica soluzione**, successivamente alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro:

- **per almeno 12 mesi** dalla assunzione, anche per effetto di eventuali proroghe, nel caso di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- **per almeno 6 mesi** dalla assunzione, anche per effetto di eventuali proroghe, nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento

Preliminarmente alla liquidazione del contributo, **e con riferimento alla data di invio della documentazione di rendicontazione**, l'Agenzia Regionale per il lavoro procederà a verificare quanto dichiarato dal beneficiario e quanto acquisito direttamente da servizi informativi certificanti della Pubblica Amministrazione in merito a:

1. la **regolarità contributiva** dell'impresa e nel caso di irregolarità, si procederà con la procedura dell'intervento sostitutivo prevista all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
2. la conferma circa la **situazione dell'impresa**, attraverso la verifica delle informazioni contenute nella visura camerale (Registro delle Imprese) laddove prevista o altro specifico registro, con riferimento allo stato di attività, alla localizzazione operativa in Emilia-Romagna;
3. la conferma che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno attraverso l'estrazione della visura "**Deggendorf**" sul portale del Registro Nazionale Aiuti di Stato.
4. la permanenza del lavoratore per tutta la durata del rapporto di lavoro indicato e fino al termine previsto;
5. la conferma che il datore di lavoro, se obbligato, è ottemperante agli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili.

A tal fine, al termine del rapporto di lavoro oggetto del contributo e prima dell'invio della documentazione di rendicontazione, si invia i beneficiari a prendere contatto diretto con l'Ufficio del Collocamento Mirato territoriale competente per eventuali verifiche preliminari.

Eventuali irregolarità nella posizione del beneficiario in merito al DURC e agli altri obblighi daranno luogo ad interruzione del procedimento di liquidazione.

Qualora il costo salariale sostenuto risulti inferiore rispetto a quello presunto indicato nell'istanza, il contributo sarà proporzionalmente riparametrato.

Anche in caso di modificazione dell'orario di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, in costanza di contratto, saranno effettuate le eventuali riparametrazioni dell'incentivo concesso, in relazione all'effettiva riduzione dell'orario di lavoro.

Si precisa tuttavia che non sono previste variazioni in aumento; pertanto, sia nel caso di modificazione dell'orario di lavoro in costanza di contratto, da tempo parziale a tempo pieno, sia nel caso di consuntivo del costo salariale superiore a quello previsto, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello concesso.

Qualora il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente rispetto alle scadenze previste ai punti 1 e 2 del capitolo D), per dimissioni volontarie del lavoratore, licenziamento per giusta causa o

giustificato motivo soggettivo, l'ammontare dell'incentivo verrà riproporzionato in ragione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro.

Qualora altresì il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente rispetto alle scadenze previste ai punti 1 e 2 del capitolo D), per ragioni diverse da dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'incentivo non potrà essere erogato e si procederà con la revoca totale del beneficio.

Nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, non saranno finanziabili richieste di contributo di durata inferiore ai 30 giorni.

Il procedimento di liquidazione, di norma, avrà inizio il giorno successivo alla data di invio della richiesta di erogazione del contributo da parte del datore di lavoro, da inviare non prima della conclusione del periodo di lavoro a tempo determinato; il relativo l'atto di liquidazione dell'incentivo verrà adottato, di norma, entro 90 giorni e il pagamento avverrà successivamente sul conto corrente dedicato indicato dal beneficiario.

M) CONTROLLI

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la persistenza, in capo ai beneficiari, dei presupposti che hanno legittimato l'assegnazione dei contributi previsti nel presente Avviso con particolare riferimento al possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al beneficio.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte dell'Agenzia e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutta la documentazione utile a giustificare l'ammissione al contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla verifica, verrà disposta nei confronti del medesimo la decadenza dal contributo con provvedimento motivato.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'assunzione realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o al dipendente assunto, ovvero la non veridicità delle dichiarazioni rese, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite con le modalità indicate nel punto P.

N) OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

1. fornire le informazioni e la documentazione richiesti dal presente Avviso;
2. segnalare tempestivamente all'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna ogni mutamento del rapporto di lavoro (modifica orario di lavoro, licenziamento, dimissioni spontanee, ecc.) cui si riferisce il contributo, fino ai termini previsti dal presente Avviso, (12 mesi dalla assunzione per i lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, ecc.; 6 mesi dalla assunzione per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento) anche per effetto di eventuali proroghe;
3. essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e quindi in regola con i versamenti contributivi;
4. se obbligati ai sensi della L. 68/99, essere ottemperanti, anche mediante l'assunzione incentivata, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione preliminare alla eventuale liquidazione ed erogazione del contributo.

Inoltre, il beneficiario ha l'obbligo di conservare gli originali dei documenti riguardanti l'assunzione e il permanere in servizio del lavoratore con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

La durata della conservazione e della disponibilità è di **dieci anni** dalla data del pagamento del contributo da parte della Regione.

O) DECADENZA DAI CONTRIBUTI

L'ARL procederà ad adottare un provvedimento motivato di decadenza, totale o parziale, dal contributo concesso, nei seguenti casi:

- a) qualora i controlli previsti dal punto M) diano esito negativo;
- b) qualora non vengano fornite le informazioni richieste e utili al rilevamento dell'assunzione;
- c) qualora l'assunzione per la quale è stato concesso l'incentivo risulti difforme rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di incentivo;

- d) qualora l'assunzione per la quale è stato concesso l'incentivo sia avvenuta fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
- e) qualora non venga trasmessa la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente avviso;
- f) qualora il lavoratore non risulti in forza al datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda (per i lavoratori già assunti) e per tutto il periodo di assunzione a tempo determinato previsto dal presente Avviso;
- g) qualora il datore di lavoro, se obbligato, non sia ottemperante agli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili sia al momento della presentazione della domanda che al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione preliminare all'eventuale liquidazione ed erogazione del contributo;
- h) il beneficiario presenti una dichiarazione di rinuncia al relativo contributo.

Non comporta decadenza, né revoca del contributo il fatto che il beneficiario venga sottoposto, successivamente all'ammissibilità del contributo, a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali qualora tali procedure non siano conseguenti a comportamenti fraudolenti.

P) RECUPERO DELLE SOMME REVOCATE

Qualora la decadenza dal contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le seguenti modalità:

- il beneficiario destinatario del provvedimento di decadenza e recupero dovrà restituire gli importi dovuti entro il termine indicato dall'Agenzia regionale per il lavoro;
- qualora l'importo dovuto non dovesse essere restituito, in tutto o in parte, entro il termine indicato, dovranno essere corrisposti all'Agenzia regionale per il lavoro, per ogni giorno successivo alla sua scadenza, € 0,75 dietimi giornalieri di interesse legali;

Q) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

R) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il presente Avviso pubblico presuppone i seguenti distinti procedimenti consequenziali:

- il primo procedimento riguarda la fase istruttoria delle istanze pervenute in termini di ammissibilità formale e sostanziale e si conclude con i lavori afferenti al Nucleo di validazione.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio del Collocamento territoriale di riferimento come sotto-riportato;
- il secondo procedimento riguarda l'adozione dei provvedimenti di ammissibilità dei contributi e di assunzione degli impegni di spesa da parte del Dirigente del Servizio Politiche del lavoro o di un funzionario da lui delegato.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione della U.O. Inclusione e lavoro del Servizio Politiche del lavoro;
- il terzo procedimento riguarda le successive fasi di verifica e l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi adottati dal Dirigente del Servizio politiche del lavoro.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione della U.O. Inclusione e lavoro del Servizio Politiche del lavoro;

Per informazioni è possibile contattare gli uffici territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro inviando una e-mail all'indirizzo:

Bologna: Collocamentomirato.Bologna@regione.emilia-romagna.it
tel. 051 5279310
Responsabile Dott.ssa Claudia Romano

Ferrara: collocamentomirato.ferrara@regione,emilia-romagna.it
tel. 0532 292613 cell. 339 6830796
Responsabile Dott.ssa Antonella Celati

Forlì-Cesena: collocamentomiratofc@regione.emilia-romagna.it
tel. 0543 454707
Responsabile Dott.ssa Rita Nappa

Modena: CollocamentoMirato.Modena@regione.emilia-romagna.it

tel. 059 2914255
Responsabile Dott.ssa Giusi Presti

Parma: lorenzo.guarenghi@regione.emilia-romagna.it
tel. 0521 938708
Responsabile Dott. Guarenghi Lorenzo

Piacenza: dario.marcassa@regione.emilia-romagna.it
tel. 0523 399737
Responsabile Dott.ssa Corradini Gianna

Ravenna: CollocamentoMiratoRA@Regione.Emilia-Romagna.it
tel. 0544 280576/280578/280573/280574
Responsabile Dott.ssa Stefania Ballardini

Reggio Emilia: arl.legge68aziende.re@regione.emilia-romagna.it
distretti di Reggio E. e Castelnuovo Monti tel. 0522 936632
distretti di Guastalla e Montecchio E. tel. 0522 936621
distretto di Correggio tel. 0522 936622
distretto di Scandiano tel. 0522 936630
Responsabile Dott. Davide Battini

Rimini: collocamentomiratorn@regione.emilia-romagna.it
tel. 0541 0541 446208/446201/446227/446233/446232
Responsabile Dott.ssa Cenci Emanuela

Servizio Politiche del lavoro - U.o. Inclusione:
arlinclusione@regione.emilia-romagna.it
tel. 051 5279002
Dott.ssa Stefania Petraroia

S) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'ARL venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, l'ARL, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'ARL, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso dell'interessato.

T) MODULISTICA

La modulistica viene resa disponibile sulle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro all'indirizzo:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>

ed aggiornata, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con atti formali ma solo attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale:

DA PRESENTARE IN SEDE DI ISTANZA:

- Modulo 1: Richiesta di incentivo per assunzione a tempo determinato di persona disabile **(allegare anche il file in formato PDF non scansionato)**;
- Modulo 2: Dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires, modalità di pagamento e conto corrente dedicato.
(vale a dire: c/c utilizzato per ogni transizione relativa al progetto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm).

DA PRESENTARE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE AL TERMINE DEI SEGUENTI PERIODI:

- 12 mesi, se riferiti a lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
 - 6 mesi, se riferiti a lavoratori con disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- Modulo 1 Rend: Dichiarazione termine e richiesta pagamento del Contributo;

Solo nel caso sia variata la posizione fiscale e/o le coordinate bancarie rispetto a quanto già inviato al momento della presentazione della domanda di contributo:

- Modulo 2: Dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires, modalità di pagamento e

conto corrente dedicato.

Se nulla è cambiato, il Modulo 2 non va inviato.

In caso di firma autografa, allegare sempre la copia leggibile di valido documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'impresa.